

Informazioni per il cliente e condizioni generali d'assicurazione

Assicurazione opzionale di protezione giuridica viaggi e per spese di ricerca e recupero

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Assistance, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica viaggi l'assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo.

Chi è il contraente dell'assicurazione?

Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), di seguito denominata BonusCard, con sede in Ohmstrasse 11, 8050 Zurigo.

Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dalla conferma di assicurazione e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per una migliore comprensione, di seguito è riportata una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

Spese di ricerca e recupero

Assunzione delle spese di ricerca e di recupero se la persona assicurata è considerata scomparsa durante il viaggio all'estero o deve essere salvata da un'emergenza fisica.

Protezione giuridica viaggi

Assunzione di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in relazione a un viaggio privato.

Quali persone sono assicurate o aventi diritto?

Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di pagamento valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), come anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo familiare (copertura famiglia), una copertura assicurativa e un diritto di rivalsa diretto in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate sono definite nei relativi documenti di proposta e documenti del contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è generalmente valida in tutto il mondo durante il periodo di assicurazione. Sono fatte salve le restrizioni locali nelle Condizioni particolari per le singole componenti dell'assicurazione o del servizio, così come le sanzioni economiche o commerciali o gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera che sono in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali previste dalla copertura assicurativa. Altre esclusioni risultano dalle disposizioni di esclusione (eventi, oggetti, sinistri, prestazioni e beni non assicurati) delle Condizioni Generali d'Assicurazione e dalla LCA:

Tutte le componenti assicurative:

- Non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata per la persona assicurata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata.
- Non sono assicurati eventi causati dalla persona assicurata come segue:
 - abuso di alcool, droghe o medicinali;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
 - negligenza grave o atto/omissione intenzionale;
 - compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.
- Non sono inoltre assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: guerra, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze.
- Non sono assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni delle autorità, come ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai rispettivi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. L'ammontare del premio viene definito con la domanda d'assicurazione e risulta dal conteggio della carta.

Quali obblighi hanno le persone assicurate?

Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:

- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a fare tutto ciò che può contribuire a ridurre e chiarire il danno.
- In caso di danni dovuti a malattia o infortunio, la persona assicurata deve assicurarsi che i medici curanti siano esonerati dal loro obbligo di riservatezza nei confronti di Allianz Assistance.
- La persona assicurata deve adempiere integralmente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione e comportamento (compresa l'immediata notifica dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 11).
- Se la persona assicurata o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi, Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della copertura assicurativa.

Diritto di revoca

La persona assicurata può revocare l'adesione al contratto collettivo di assicurazione entro 14 giorni dall'adesione all'assicurazione mediante una comunicazione scritta all'assicuratore (es. lettera, e-mail). Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e di durata inferiore a un mese.

Come tratta i dati Allianz Assistance?

L'informativa sulla protezione dei dati spiega come proteggiamo i vostri dati.
Per leggere la nostra informativa sulla protezione dei dati, cliccare su
www.allianz-partners.com/informativaprivacy-partner.

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative	Prestazioni assicurative	Somma assicurata (massimale)	
A Spese di ricerca e recupero	Assunzione delle spese di ricerca e recupero	per evento	CHF 25'000.–
B Protezione giuridica viaggi	Assunzione di prestazioni di protezione giuridica in relazione a un viaggio privato	per sinistro e anno	
		Europa	CHF 250'000.–
		Mondo	CHF 50'000.–

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) Assicurazione opzionale di protezione giuridica viaggi e per spese di ricerca e recupero

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, succursale BonusCard (Zurigo), qui di seguito denominata BonusCard ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Si applicano inoltre le disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione (LCA).

Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi.

I	Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.....	3
II	Disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione.....	5
A	Spese di ricerca e di recupero.....	5
B	Protezione giuridica viaggi.....	5

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Tutte le componenti assicurative sono assicurazioni contro i danni.

Le disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono solo nella misura in cui le disposizioni particolari per le singole componenti assicurative o di servizio non prevedano disposizioni contrarie.

1 Persone assicurate o aventi diritto

La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata) di una carta valida, non revocata e rilasciata da BonusCard (di seguito denominata carta), che ha aderito al contratto collettivo di assicurazione alla base dell'assicurazione. Oltre al titolare della carta, sono considerati coassicurati anche tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica del titolare della carta, nonché i suoi figli minorenni non conviventi nella stessa economia domestica (copertura familiare).

2 Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle «Disposizioni particolari relative alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi».

3 Inizio e durata della copertura assicurativa e requisiti fondamentali per le prestazioni assicurative

3.1 La copertura assicurativa vale per un anno a partire dal primo addebito sul conteggio della carta (conferma d'assicurazione). Senza disdetta della copertura opzionale mediante comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza o senza risoluzione del contratto per la carta con la BonusCard, il contratto d'assicurazione si prolunga tacitamente sempre di un ulteriore anno.

La copertura assicurativa termina con la risoluzione del contratto con la BonusCard relativo alla carta (disdetta da parte di BonusCard) o da parte del titolare della carta, rispettivamente alla fine di ogni anno assicurativo in caso di disdetta della protezione assicurativa.

3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle coperture assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.

3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 e in conformità alle «Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative» (si confronti il paragrafo II), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:

- attestazione di un contratto di carta di credito valido per la carta (numero della carta di credito);
- su richiesta, una prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo privato dello stesso nell'ambito delle coperture assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a contribuire nel limitare il danno e a chiarire il sinistro.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (compresa la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo al punto I 11).

4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.

5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

6.1 Non è assicurato un evento che si era già verificato al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi.

6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:

- abuso di alcool, droghe o medicinali;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari in cui ci si espone consapevolmente al pericolo;
- colpa grave o premeditazione od omissione;
- compimento di reati o infrazioni o tentativo di compierli.

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le loro conseguenze: epidemie e pandemie, salvo non siano espressamente definiti come assicurati alla cifra II A Spese di ricerca e recupero e alla cifra II B Protezione giuridica di viaggio.

6.6 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.

6.7 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico stazionario.

6.8 Se il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

6.9 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.10 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

7 Definizioni

- 7.1 Persone vicine
Persone vicine sono:
- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli);
 - i conviventi con relativi genitori e figli;
 - le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio;
 - amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
- 7.2 Europa
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
- 7.3 Svizzera
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
- 7.4 Viaggio
È considerato un viaggio la permanenza personale della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza personale di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi privati o solo all'uso privato, non commerciale o non professionale degli oggetti assicurati sotto le presenti coperture assicurative. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.
- 7.5 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
- 7.6 Infortunio personale
Per infortunio personale s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.

8 Clausola complementare

- 8.1 Se una persona assicurata può avanzare pretese in base a un altro contratto assicurativo (assicurazione facoltativa o obbligatoria), la copertura è limitata alla parte di prestazioni di Allianz Assistance che eccede quella dell'altro contratto assicurativo. Le spese sono riscalate in toto e una tantum.
- 8.2 Se un sinistro viene notificato prima ad Allianz Assistance e se Allianz Assistance fornisce prestazioni per lo stesso sinistro, queste valgono come anticipo e la persona assicurata cede in pari misura ad Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (responsabile, assicurazione facoltativa o obbligatoria)

9 Gerarchia normativa

- 9.1 Le disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni comuni per tutte le componenti dell'assicurazione.

10 Foro competente e diritto applicabile

- 10.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
- 10.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

11 Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22
info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione

A Spese di ricerca e di recupero

Entità della copertura assicurativa, somma assicurata e prestazione assicurativa, oggetti ed eventi assicurati.

1 Somma assicurata

La somma assicurata si evince dalla panoramica delle prestazioni.

2 Ambito di validità temporale e geografica

L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e dello stato in cui l'assicurato ha il suo domicilio di diritto civile, se diverso.

3 Evento assicurato e prestazioni assicurate

3.1 Quando la persona assicurata, durante il viaggio all'estero è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d'emergenza fisica, Allianz Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.

3.2 La centrale d'emergenza Allianz Assistance può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:

Telefono +41 44 283 34 46

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4)

4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o l'avente diritto deve comunicare per iscritto ad Allianz Assistance l'evento assicurato o il sinistro.

4.2 In caso di sinistro è necessario presentare ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. punto I 11):

- documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- fattura dell'impresa di recupero.

B Protezione giuridica viaggi

1 Persone assicurate

La copertura assicurativa si estende a tutti i titolari di una carta valida, attiva e non revocata. Sono ugualmente assicurate le persone che vivono in modo permanente nello stesso nucleo familiare del titolare della carta.

2 Caratteristiche dell'assicurazione

Le persone assicurate sono assicurate in relazione a un viaggio personale (almeno un pernottamento, biglietto di ritorno prenotato quando si usa il trasporto pubblico, durata massima del viaggio 90 giorni).

3 Questioni legali / controversie / procedimenti assicurati

3.1 Diritto penale e amministrativo: assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa. In presenza di accusa di delitti intenzionali: rimborso retroattivo delle spese in caso interruzione del procedimento e assoluzione.

3.2 Risarcimento del danno e rivalsa: rivendicazioni che esulano dagli obblighi contrattuali come denuncia di danni, denuncia penale e aiuto alle vittime in quest'ambito.

3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.

3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
- riparazione o trasporto di un siffatto veicolo;
- contratto di viaggio o alloggio;
- locazione temporanea di una casa di vacanza;
- trasporto di persone o bagagli.

4 Prestazioni assicurative

4.1 Prestazioni giuridiche da giuristi e avvocati della Dextra Rechtsschutz AG.

4.2 Prestazioni in denaro fino alle somme indicate nella panoramica delle prestazioni per:

- onorari degli avvocati secondo le tariffe locali ed esclusione degli onorari conseguenti;
- costi necessari di perizie e analisi;
- spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione;
- spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio;
- perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione a giudizio;
- indennizzo delle parti;
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).

Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.

4.3 Per conflitti e procedure con giurisdizione o legge applicabile al di fuori dell'Europa (copertura mondiale) la somma assicurata è limitata a un importo equivalente a CHF 50'000.-; per controversie e procedimenti con giurisdizione o diritto applicabile in Europa di CHF 250'000.-.

4.4 Per più casi giuridici inerenti il medesimo evento e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo la somma di copertura massima è disponibile una sola volta.

4.5 Liquidazione dei danni: Dextra Rechtsschutz AG può liberarsi dall'obbligo di prestare i propri servizi tramite la compensazione del profitto materiale.

5 Prestazioni e casi non assicurati (sono fatte salve le consulenze giuridiche, i chiarimenti e il supporto legale)

5.1 Casi in qualità di conducente / pilota / utilizzatore non autorizzato di un veicolo, di un velivolo o di un'imbarcazione.

5.2 Rivendicazione di richieste di risarcimento che sono state assegnate alla persona assicurata.

5.3 Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, fissione o scissione nucleare.

5.4 Controversie tra persone assicurate tramite la stessa polizza. In questi casi solo il titolare della carta è assicurato.

5.5 Controversie con Dextra Rechtsschutz AG, i suoi collaboratori o i suoi agenti

6 Ambito di validità territoriale e temporale

6.1 L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:

- le procedure dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurate soltanto nei paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice Corruption Perceptions, aggiornato in base alla trasparenza internazionale <http://www.transparency.org/country> raggiunge un minimo di 30 su 100;
- le procedure dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurate;
- la mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.

6.2 La Dextra Rechtsschutz AG non concede alcuna protezione giuridica qualora la necessità di un'assistenza legale sia nata prima dell'utilizzo della carta o fosse già prevedibile in quel momento.

7 Gestione di un sinistro / libera scelta di un avvocato / divergenza d'opinione

7.1 La necessità di assistenza legale va comunicata immediatamente a Dextra Rechtsschutz AG online, via e-mail, posta o telefono. Tutti i documenti che riguardano il caso giuridico devono essere inoltrati a Dextra Rechtsschutz AG, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. Contatto:

telefono +41 44 296 60 60, info@dextra.ch, www.dextra.ch

7.2 Se non sussiste il rischio d'incorrere in un ritardo, la persona assicurata non può decidere autonomamente di delegare alcun rappresentante legale, avviare alcuna procedura, concludere alcun accomodamento e ricorrere ad alcun rimedio giuridico, in caso contrario dovrà assumersi i costi aggiuntivi conseguenti.

7.3 Dextra Rechtsschutz AG assiste la persona assicurata e si accorda con quest'ultima per avviare le misure adeguate. Nella misura in cui ciò non comporti costi aggiuntivi la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Rechtsschutz-AG la propria rappresentanza. Il rappresentante legale deve essere legato al segreto professionale.

7.4 Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa o in caso di conflitto d'interessi la persona assicurata ha diritto a scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se Dextra Rechtsschutz AG rifiuta il rappresentante scelto la persona assicurata può suggerire altri tre nomi per la rappresentanza, uno dei quali deve essere accettato da Dextra Rechtsschutz AG. L'assicurato può anche scegliere un rappresentante consigliato da Dextra Rechtsschutz AG.

7.5 Se Dextra Rechtsschutz AG supporta e assiste l'assicurato in modo incondizionato, ciò non va inteso come attestazione di copertura.

7.6 Dextra Rechtsschutz AG non si assume alcuna responsabilità per consulenze per le quali non sussiste alcun obbligo giuridico, nella misura consentita dalla legge.

7.7 In caso di divergenze d'opinioni tra la persona assicurata e Dextra Rechtsschutz AG in merito alle misure da adottare, in particolare quando Dextra Rechtsschutz AG reputa vano l'intervento, la persona assicurata può richiedere, entro il termine di 14 giorni dalla ricezione di una motivazione scritta da parte di Dextra Rechtsschutz AG, una valutazione della questione tramite un arbitro giudiziario, designato di comune accordo e che non possa trovarsi in rapporto di fiducia con una delle parti.